



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 84 DEL 17/07/2025

OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA SULLA STRADA DENOMINATA
: **MAGLIANO - CALCATA NEL TRATTO DAL KM 3,00 AL KM 4,800 DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO, DEL LIMITE
MASSIMO DI VELOCITÀ A 30 KM/H.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la strada denominata Magliano - Calcata dal Km 3,00 al Km 4,800 ricade nel territorio del Comune di Rignano Flaminio;

VISTA la nota dell'Ufficio tecnico manutentivo pervenuta in data 16.07.2025 con la quale si comunica che la suddetta strada nel tratto di competenza di questo Comune presenta molte criticità ed in attesa dei lavori di rifacimento del manto stradale è urgente l'ordinanza per l'apposizione di segnali stradali di pericolo e limite cautelativo 30 Km /h;

RITENUTO opportuno che l'Ente proprietario della strada, nelle more degli appositi interventi manutentivi di ripristino e messa in sicurezza delle rete stradale, adotti apposito provvedimento di tutela e limitazione della circolazione veicolare mediante l'apposizione di idonea segnaletica verticale di limitazione della velocità a 30km/h e "strada dissestata" da installare su entrambi i sensi di marcia;

CONSIDERATA la necessità della salvaguardia della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale;

VISTO l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli Enti Proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli art. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

VISTO altresì l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, ossia in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

VISTO l'art. 142 comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. in combinato disposto con la II Direttiva Ministero dei Trasporti prot. n. 777 del 27/04/2006;

VISTI gli articoli 39 e 77 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992 e

VISTO il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10/2024;

VISTO l'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RITENUTO necessario provvedere in merito;

ORDINA

per i motivi in narrativa che qui si intendono trascritti e confermati e con decorrenza dalla concreta apposizione dei relativi cartelli stradali temporanei:

1. l'istituzione sulla strada denominata Magliano - Calcata nel tratto dal Km 3,00 al Km 4,800 di proprietà del Comune di Rignano Flaminio, del limite massimo di velocità a 30 Km/h e l'apposizione, in entrambi i sensi di marcia di pannelli integrativi con dicitura "attenzione strada dissestata";
2. l'amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a veicoli a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente ordinanza;
3. nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
4. la presente ordinanza resterà valida fino alla revoca della stessa;

DISPONE

- che l'ufficio tecnico manutentivo provveda all'attivazione della presente ordinanza, nel rispetto della normativa vigente sul C.d.S. mediante il collocamento dei prescritti segnali indicanti il limite di velocità 30KM/h e quello di pericolo e con la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;
- che copia della presente ordinanza venga notificata a tutti gli organi di polizia stradale, che sono incaricati dell'esecuzione;
- che il presente provvedimento venga affisso all'albo pretorio e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034; entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. • 24/11/1971 n. 1199.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., e viene notificata a:

- Prefettura di Roma;
- Prefettura di Viterbo;
- Questura di Roma;
- Questura di Viterbo;
- Città Metropolitana di Roma Capitale - Polizia provinciale;
- Compagnia Carabinieri di Bracciano;
- Locale Stazione Carabinieri Rignano Flaminio;
- Polizia Locale Comuni di Faleria, Calcata, Magliano Romano;
- Ares 118;
- Comando provinciale Vigili del Fuoco.

Il Responsabile Settore IV - Polizia Locale
Dott.Ssa Lucia Freddo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Rignano Flaminio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lucia Freddo in data 17/07/2025